## Ordine del Giorno 9/02803-A/179

## presentato da

## **RUBINATO Simonetta**

testo di

Venerdì 20 febbraio 2015, seduta n. 379

La Camera, premesso che:

per il periodo 2007-2013 l'Italia ha presentato all'Unione europea un Quadro strategico nazionale (QSN) con il quale sono state indirizzate le risorse che la politica di coesione ha destinato al nostro Paese;

in tale contesto si è inserito il ruolo del Fondo sociale europeo, quale strumento volto al sostegno delle misure finalizzate a prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro; le misure sopra descritte sono state realizzate attraverso strumenti di regolamentazione emanati dalle amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e materialmente posti in essere attraverso interventi realizzati da organismi di formazione professionale accreditati; il Ministero del lavoro, con la pubblicazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007- 2013, ha chiarito, che i contributi FSE erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere;

in relazione a dette finalità, l'erogazione assume carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale; tale natura sovventoria sussiste quando il contributo è concesso per finalità generali, come confermato da alcune risoluzioni dell'Agenzia delle entrate che – relativamente a finanziamenti erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo – precisano che le risorse finanziarie erogate dall'ente finanziatore per finalità generali restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

in questo contesto si collocano anche le risposte formulate dalla medesima Agenzia delle Entrate che hanno confermato l'esclusione – per i casi in questione – del rapporto sinallagmatico tra Amministrazione erogante e beneficiario, inquadrando i contributi come movimentazioni finanziarie carenti del presupposto oggettivo (cfr. Circolare 34/E del 21 novembre 2013);

in risposta ad un interpello formulato da Confindustria Veneto SIAV l'Agenzia delle entrate-direzione regionale del Veneto, con protocollo n. 907-43541/2009, chiariva che «in ordine al punto 4, si osserva che l'aver percepito un contributo a fondo perduto non preclude l'accesso al diritto a detrarre l'Iva pagata sugli acquisti e nemmeno influisce (né in senso positivo né in senso negativo) sulla misura in cui tale diritto può essere esercitato, li diritto alla detrazione, così, dovrà essere esercitato secondo le regole di carattere generale dettate dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alle quali il contribuente detrae l'Iva sugli acquisti nella misura in cui «a valle», in veste di prestatore di servizi o cessionario di beni, effettui operazioni attive che ne danno diritto. Pertanto esemplificando: qualora le operazioni attive poste in essere siano tutte imponibili o imponibili «assimilate» (articolo 19, comma 3), l'Iva assolta sugli acquisti effettuati con i contributi sarà interamente detraibile»;

l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce come regola generale che «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o

all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta» ma stabilisce altresì che la indetraibilità non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da operazioni fuori campo IVA;

essendo in presenza di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, spetterebbe quindi agli organismi di formazione la piena detraibilità dell'IVA sugli acquisti, ai sensi della disposizione di cui al successivo articolo 19;

nell'approfondimento tecnico su gestione e controllo delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, pubblicato in «FOP Formazione Orientamento Professionale», rivista bimestrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anno 8, numero 3 maggio-giugno 2008, prodotto al fine di assumere dei riferimenti univoci, per quanto contingenti, per l'interpretazione della normativa relativa a tali tematiche fatte salve tutte le premesse ed i contributi giurisprudenziali ivi riportati, si afferma che:

- a) per la tipologia di operazioni finanziate realizzate dagli organismi di formazione «il contributo assume una natura di movimentazione finanziaria e non si pone in un rapporto sinallagmatico, con la conseguenza che il medesimo esula dal campo di applicazione dell'IVA per difetto di presupposto oggettivo»;
- b) «si ritiene necessario chiarire che il diritto a detrazione relativo a beni e servizi acquisiti con contributi non direttamente collegati al prezzo è pieno e non limitabile se non nelle ipotesi espressamente previste dalla sesta direttiva IVA, vale a dire la detrazione è sempre ammessa a meno che il progetto finanziato venga svolto da enti non commerciali nell'ambito delle loro attività istituzionale (....). Questa previsione risulta molto più chiara nella Sesta direttiva nella quale l'articolo 17 secondo comma prevede in via generale che «nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore (...) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo» (vedi ora articolo 168 direttiva 2006/112/CE).»;

il tenore inequivocabile dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'indicazione contenuta nel citato approfondimento del gruppo tecnico del Ministero del lavoro e, soprattutto, la risposta dell'Agenzia nel citato interpello n. 907-43541/2009, hanno portato gli Organismi di formazione a considerare in buona fede l'IVA sugli acquisti pienamente detraibile e quindi a non considerarla quale costo a discarico del contributo comunitario, pena la violazione di specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione nazionale:

alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate (Cfr. Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza, accertamento n. T6503T603306 protocollo n. 116565/2014 del 17.12.2014) hanno successivamente mutato avviso e considerato che per l'IVA assolta sugli acquisti sostenuti dal beneficiario di contributo pubblico per attività di formazione, operi sempre l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi se gli stessi sono afferenti ad operazioni non soggette ad imposta; l'imposizione di costi per IVA indebitamente detratta, in seguito ad un mutamento interpretativo, porterebbe al collasso il sistema della formazione degli organismi di formazione senza fini di lucro, che si troverebbero impossibilitati a far fronte a tale imposizione;

la mancata detrazione IVA, inoltre, comporterebbe una proporzionale diminuzione di investimento nell'attività formativa in un momento così difficile per la situazione socioeconomica e gli alti tassi di disoccupazione anche giovanile; ai sensi della risoluzione 51/E/2010 e secondo il principio di integrità dei pagamenti

stabilito dall'articolo 80 del Regolamento CE n. 1083/2006, recante le «disposizioni generali sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999», i beneficiari devono ricevere l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità, senza applicazione di alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che comporti la riduzione di detti importi;

quanto riportato sembra peraltro configurarsi come una violazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,

## impegna il Governo

nelle more dell'approvazione della disciplina attuativa per la gestione dei Fondi europei per il Programma Operativo 2014-2020, necessaria a chiarire per il futuro la disciplina IVA per gli Organismi di Formazione, a prorogare la detrazione dell'imposta, assolta anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione professionali, operati nell'ambito dei finanziamenti comunitari del PO 2007/2013, in presenza di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto dei Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera a), o comunque in ogni caso a stabilire la conformità alla normativa vigente, delle pregresse indicazioni del Ministero del lavoro e agli indirizzi già dati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate del comportamento fiscale degli organismi di formazione professionale in materia di detraibilità IVA sugli acquisti affinché l'incertezza normativa e le differenti linee interpretative delle Amministrazioni dello Stato non pongano agli organismi di formazione nella condizione di dover sostenere, ora per allora ed in palese spregio alla certezza del diritto, spese di contenzioso tributario e costi che, in caso di diversa interpretazione, sarebbero stati ammissibili al finanziamento, mettendo a rischio la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale in un momento così difficile per la situazione socio economica e gli alti tassi di disoccupazione anche giovanile.

9/2803-A/179. Rubinato, Ginato, Sandra Savino, Milanato, Palese, Matteo Bragantini, Guidesi, Busin, D'Incà, De Menech.